
**GLI ATTORI E GLI STRUMENTI DELLA POLITICA
E DELLA GESTIONE DELL'AMBIENTE**

IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI



La legislazione ambientale del nostro Paese è relativamente giovane (le prime leggi specifiche risalgono alla metà degli anni '60); nondimeno, il quadro delle norme ambientali con il quale il nostro Paese entra nel nuovo secolo è il risultato di un processo di continua evoluzione che si è imperniato su due sostanziali cardini: da un lato, il ruolo motore dell'Unione Europea, che a partire dagli anni '70 ha sviluppato la propria politica ambientale secondo le linee definite da Programmi d'Azione Ambientale quadriennali (si sta definendo in questi mesi il Sesto Programma europeo); dall'altro, il progressivo trasferimento di competenze in materia ambientale dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, lungo un processo che ha portato, con le norme più recenti (DLgs 31.3.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59") a ribaltare l'originale impostazione secondo la quale le competenze primarie erano poste in capo allo Stato che ne delegava parte alle Regioni, definendo invece puntualmente le competenze statali, e restando implicitamente le restanti competenze in capo alle Regioni. Il risultato di questi due processi è – dunque – un corpus normativo in materia ambientale ormai completamente rinnovato, sotto il profilo sia tecnico che amministrativo. Basti pensare che due capi-

saldi storici della legislazione ambientale italiana, la Legge 615/65 sull'inquinamento atmosferico e la Legge 319/73 (cosiddetta Legge Merli) sull'inquinamento delle acque, sono ormai state completamente superate ed abrogate da più recenti normative, entrambe recepite in ossequio alle Direttive europee nel frattempo adottate: il Decreto Legislativo 4.8.99, n. 351, "Attuazione della Direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria" e il Decreto Legislativo 11.5.1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", quest'ultimo corretto ed integrato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 258.

Si fornisce di seguito una panoramica di sintesi dell'attuale quadro normativo in materia ambientale, dallo specifico punto di vista dell'articolazione delle competenze in materia fra i diversi livelli di governo nazionale e locale, evidenziando al tempo stesso il ruolo dell'Unione Europea nel definire gli indirizzi e le strategie di una politica che, necessariamente, dovrà essere sempre più integrata e coordinata per poter far fronte con efficacia alle problematiche ambientali globali che caratterizzeranno il nuovo secolo a livello mondiale.

Rispetto alle principali componenti ambientali (qualità dell'aria e rumore, risorse idriche, suolo e sottosuolo, natura e biodiversità), si considerano le normative relative al controllo dei fattori di pressione (emissioni inquinanti) e gli indirizzi strategici relativi ai settori determinanti (industria, agricoltura, turismo, trasporti, ecc.) all'interno della trattazione delle componenti ambientali di riferimento.

Ogni sezione è stata a sua volta impostata secondo un criterio per quanto possibile omogeneo, rappresentando sinteticamente la struttura generale della normativa di riferimento ed evidenziandone i caratteri più significativi in funzione di criteri interpretativi predefiniti.

Il modello interpretativo generale adottato consente di rappresentare la normativa di settore relativa ad ogni componente ambientale in funzione di tre criteri principali:

- la definizione di obiettivi di qualità (valori limite e valori guida di immissione di inquinanti nelle risorse ambientali, obiettivi strategici qualitativi e quantitativi riferiti a risorse naturali e territoriali, ecc.) e gli strumenti di monitoraggio e controllo (strumenti conoscitivi finalizzati al monitoraggio della qualità della risorsa e strumenti operativi finalizzati al controllo del rispetto delle norme di limitazione delle emissioni);
- gli strumenti per la gestione e la tutela delle risorse (piani e programmi



strategici finalizzati al conseguimento e/o al mantenimento di livelli di qualità definiti in funzione degli obiettivi assunti);

- gli strumenti operativi e di intervento per la riduzione ed il controllo dei fattori di pressione (strumenti di carattere operativo, programmatico normativo e/o finanziario finalizzati alla progressiva implementazione dei piani/programmi strategici).

La rassegna proposta è stata uniformata a questo modello interpretativo della normativa di settore, evidenziando per ognuno dei tre criteri la ripartizione delle competenze fra livello sovranazionale (UE), nazionale, regionale e sub-regionale (Province e Comuni). In particolare, le competenze sono articolate in funzione delle previsioni normative di settore e della riattribuzione introdotta dal DLgs 31.3.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59". Ovviamente, la ripartizione delle competenze viene definita in relazione a quanto previsto dalle norme nazionali; per quanto riguarda, in particolare, le competenze delle Province e dei Comuni, le presenti note evidenziano le loro dirette competenze, non potendo considerare, per evidenti motivi di spazio e di ordine espositivo, le specifiche competenze attribuite in forza di deleghe regionali nelle 21 Regioni e Province Autonome.

La qualità dell'aria e il controllo dell'inquinamento atmosferico

L'attuale quadro di riferimento normativo in materia di qualità dell'aria e controllo dell'inquinamento atmosferico è il risultato di una serie di provvedimenti di settore emanati in fasi successive, in alcuni casi ispirati ad approcci ed esigenze diversi, principalmente riconducibili al controllo degli impianti termici, degli impianti

industriali e dei mezzi motorizzati, al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, all'assunzione di provvedimenti urgenti e contingenti nelle aree urbane in relazione all'inquinamento da traffico, alla promozione di forme alternative di mobilità.

Tale contesto normativo è stato peraltro profondamente innovato con il recepimento della Direttiva Quadro 96/62/CE del 27 settembre 1996 relativa alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, che ha definito (ed aggiornerà periodicamente) gli obiettivi di qualità dell'aria e i criteri generali di monitoraggio ed intervento per la tutela ed il risanamento. L'innovazione concettuale e di approccio è destinata a riflettersi sulla normativa nazionale, che verrà progressivamente sostituita dalle disposizioni attuative della Direttiva, come previsto all'art. 13 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della Direttiva 96/62/CE.

Sotto il profilo dell'articolazione delle competenze, diverse innovazioni sono state introdotte rispetto all'ordinamento preesistente, oltre che dalla nuova Direttiva Europea, dal DLgs 112/98 che specifica le competenze statali, sostanzialmente coincidenti con quelle già previste dal DPR 203/88. Più in particolare, nell'ambito di un quadro sovranazionale nel quale i valori limite e gli indirizzi generali delle politiche di tutela sono ormai definiti dall'Unione Europea attraverso la Direttiva 96/62/CE e le Direttive che ad essa seguiranno:

- lo Stato esercita le funzioni di indirizzo, per le Regioni e gli Enti Locali, definendo i criteri generali per il monitoraggio, per le analisi dei dati rilevati e per l'elaborazione dei diversi piani e interviene direttamente, da una parte, fissando i valori limite, i valori guida, i livelli di attenzione e i livelli di allarme e dall'altra redigendo il piano di azione per raggiungere i livelli fissati dall'Unione Europea;

- la Regione ha competenze in materia

di programmazione degli interventi e di introduzione di misure e limiti più restrittivi rispetto a quelli nazionali, che sono esercitate tramite il Piano di tutela e risanamento dell'inquinamento atmosferico; essa esercita inoltre diverse funzioni amministrative ed, in particolare, quelle inerenti il rilascio delle autorizzazioni (attività industriali) e svolge attività di coordinamento per il sistema di monitoraggio e di controllo sul rispetto della normativa;

- la Provincia ha una limitata funzione di programmazione, tramite il Piano di intervento operativo, mentre a tale ente sono ricondotte più specifiche competenze in materia di controllo, sia sotto il profilo della gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e della raccolta ed elaborazione dei dati, sia sotto profilo della vigilanza sulle sorgenti di emissione civili;

- il Comune ha rilevanti competenze di intervento per quanto attiene all'assunzione di provvedimenti limitativi della circolazione dei mezzi motorizzati e alla definizione di accordi da stipulare con soggetti pubblici o privati al fine di ridurre la mobilità o favorire l'utilizzo di mezzi e modalità alternative.

Il rumore

Il quadro di riferimento normativo è costituito essenzialmente dalla L. 447/95, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che ordina la materia stabilendo le competenze regionali e locali, distinguendo le sorgenti sonore in due categorie: quelle fisse e quelle mobili e introducendo, quali termini di riferimento per il conseguimento degli obiettivi generali di prevenzione e tutela, diversi valori ("limite di emissione", "limite di immissione assoluto o differenziale", "di attenzione", "di qualità"). Oltre a tale Legge si devono considerare i decreti applicativi: il DPCM 18.9.97 (luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo), il DM 31.10.97 (rumore aeroportuale e aree di rispet-

(1) La prima Direttiva "figlia" (99/30/CE) è stata approvata il 22 aprile 1999 (GUCE 29-6-1999) e definisce i nuovi valori limite per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particolato sospeso e piombo. Più recentemente, la Posizione Comune del Consiglio 39/2000 del 10 aprile 2000 (GUCE 11-7-2000) ha definito i valori limite per monossido di carbonio e benzene.

(2) GU del 13 ottobre 1999, n. 241.



to), il DPCM 14.11.97 (valori limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), il DPCM del 5.12.97 (requisiti acustici), il DPR 11.12.97, n. 496, (attività aeroportuali).

La ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali è definita dalla normativa di settore citata, ma anche dalla legislazione inerente il riordinamento delle funzioni della pubblica amministrazione ed, in particolare, dal DLgs 112/98 che conferisce, alle Regioni ed agli Enti Locali, tutte le funzioni amministrative non classificate come di rilievo nazionale dallo stesso decreto.

Il quadro risulta essere il seguente:

- lo Stato fissa i valori limite, i livelli di qualità e i requisiti acustici da rispettare e determina i criteri generali relativi al monitoraggio del rumore ed alla progettazione finalizzata alla tutela dall'inquinamento. Oltre al ruolo di coordinamento e indirizzo lo Stato esercita un potere di programmazione e di intervento diretto nel caso di particolari situazioni di necessità e per garantire il contenimento delle emissioni generate dalle grandi infrastrutture di trasporto;

- la Regione esercita funzioni di indirizzo, attraverso la predisposizione di Direttive e criteri da osservare nella predisposizione dei diversi piani, funzioni di programmazione, attraverso il Piano triennale di bonifica dell'inquinamento acustico, ed eventualmente esercita anche i poteri sostitutivi nel caso di inerzia degli Enti Locali nell'adempiimento delle competenze assegnate;

- la Provincia svolge prevalentemente le funzioni amministrative inerenti la vigilanza ed il controllo, oltre a quelle che le sono specificatamente attribuite dalla legislazione regionale;

- il Comune ha le maggiori competenze in materia di programmazione ed intervento, attuate mediante la zonizzazione acustica e la redazione o adozione dei diversi piani (da coordinare agli strumenti urbanistici) ma anche attraverso le forme di controllo all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e in materia di vigilanza sul rispetto delle norme generali e delle specifiche prescrizioni. Ai Comuni è riservata inoltre la facoltà di fissare limiti inferiori a

quelli nazionali nel caso di aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

Le risorse idriche

Il quadro di riferimento normativo è stato recentemente ridefinito sia per quanto riguarda l'aspetto della gestione delle risorse idriche, a seguito dell'approvazione della L. 36/94, sia per quanto attiene alla tutela delle acque, con la promulgazione del DLgs 152/99, come modificato dal DLgs 258/00, che costituiscono i principali riferimenti in materia di acque.

In particolare, quest'ultimo provvedimento di settore, che si raccorda con la complessiva ripartizione delle competenze tra le amministrazioni pubbliche, avviata con la Legge 59/97 (cosiddetta Legge Bassanini) e attuata, in questo caso, con il successivo Decreto Legislativo n. 112/98, si configura come un testo unico che introduce importanti modifiche e riordina il sistema delle norme in materia di qualità delle acque e di scarichi nei corpi idrici e nel suolo, abrogando o comunque rendendo inefficace, in quanto superata o in contrasto, la legislazione precedente.

La ripartizione delle competenze tra i diversi livelli amministrativi risulta ridefinita in modo organico dai citati provvedimenti e dal DLgs 112/98, che elenca le funzioni riservate allo Stato in materia di risorse idriche, attribuendo le rimanenti, anche se non espressamente individuate, alle Regioni e agli Enti Locali. In base al nuovo quadro normativo risulta la seguente articolazione delle funzioni:

- per quanto riguarda l'inquinamento delle acque, lo Stato mantiene le funzioni inerenti la redazione dei piani di livello nazionale, la definizione di criteri e metodologie generali per l'attuazione dei piani di livello inferiore, la fissazione di specifici limiti, obiettivi e divieti inerenti la qualità delle acque e gli scarichi, l'elaborazione dei dati e delle informazioni in riferimento al territorio nazionale, la vigilanza e l'intervento per le acque marine.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, lo Stato emana le Direttive per il censimento e il monito-

raggio, per la protezione dall'inquinamento, per la programmazione del loro uso razionale, per la gestione del servizio idrico integrato, per il risparmio idrico. Lo Stato, inoltre, esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienza agli obblighi comunitari delle Regioni e degli Enti Locali, nonché i poteri di ordinanza in caso di urgente necessità (DLgs 11.5.1999, n. 152 e 18 agosto 2000 n. 258);

- la Regione esercita in via generale tutte le funzioni amministrative non specificatamente riservate allo Stato ed, in particolare, individua gli Ambiti Territoriali Ottimali ed i criteri generali rivolti alle Province e ai Comuni. Per quanto attiene alla tutela delle acque, le principali competenze comprendono: la definizione delle classi e delle destinazioni d'uso delle acque e delle correlate misure necessarie a mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità; l'individuazione e delimitazione delle zone vulnerabili o da salvaguardare e la elaborazione dei relativi programmi di intervento o attivazione di strumenti di controllo; la formulazione di misure e Direttive volte a favorire il risparmio idrico e ridurre i consumi;

- la Provincia, per quanto attiene alla gestione delle acque, organizza e gestisce il sistema integrato, mentre nel caso della tutela delle acque ha solo competenze, salvo quelle definite dalla legislazione regionale, di autorizzazione agli scarichi non in fognatura e di assunzione di provvedimenti in casi di urgenza per tutelare la qualità delle acque;

- il Comune, oltre ad organizzare il servizio idrico integrato e individuare le acque non balneabili, rilascia le autorizzazioni allo scarico in fognatura e adotta provvedimenti urgenti nel caso delle acque destinate alla vita dei molluschi.

Le competenze sono altresì definite, in base al DLgs 258/00, da successivi provvedimenti dello Stato e da quelli che devono essere adottati dalle Regioni; fino alla emanazione dei citati provvedimenti le Amministrazioni Pubbliche, compresa l'ANPA, le ARPA e le Autorità di bacino, esercitano le competenze già spettanti.



Il suolo e il sottosuolo

La normativa di settore è relativa alle tematiche della difesa del suolo (dissesto e rischio idraulico e geologico), della bonifica dei siti inquinati, delle attività estrattive, della subsidenza, del rischio sismico, della vulnerabilità idrogeologica.

I riferimenti normativi che principalmente concorrono a definire organicamente i soggetti competenti e gli strumenti di programmazione e intervento, sono:

- la Legge 183/89, riguardante la difesa del suolo, che istituisce le Autorità di bacino e individua nel Piano di bacino lo strumento di studio e di programmazione mediante il quale definire i criteri di gestione unitaria dei bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale. La Legge prevede inoltre che le Autorità dei bacini di rilievo nazionale elaborino e adottino uno schema previsionale e programmatico per definire le linee fondamentali di assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e predispongano un programma per lo sviluppo, coordinamento e gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino;

- il DLgs 258/00, che detta norme sulla tutela dei corpi idrici sotterranei ed in particolare individua gli interventi da attuare nel caso delle aree sensibili, delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola o da prodotti fitosanitari, delle aree soggette a processi di desertificazione. Tale Decreto apporta inoltre modifiche al DPR 236/88, ridefinendo le norme relative alle aree di salvaguardia ed alle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee;

- il DLgs 22/97, sulla gestione dei rifiuti, che detta anche norme inerenti la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero dei siti inquinati, stabilendo le diverse competenze in materia e gli strumenti idonei per intervenire.

La ripartizione delle competenze è definita dalle Leggi di settore e da quelle di riforma della pubblica amministrazione, la L 142/90 e il DLgs 112/98.

La Legge 142/90, assegna alla Provincia, in via generica, le competenze amministrative nel settore della difesa del suolo ed in modo puntuale

stabilisce che, nell'ambito della redazione del Piano territoriale di coordinamento, la Provincia deve approfondire tale tematica e indicare le linee di intervento in materia di difesa del suolo. Il DLgs 112/98, indica le funzioni di rilievo nazionale che restano di competenza dello Stato e attribuisce le rimanenti e quelle già specificatamente indicate dalla normativa di settore alle Regioni e agli Enti Locali.

Le competenze risultano così suddivise:

- lo Stato, in materia di difesa del suolo, svolge (tramite le Autorità di bacino nazionali) una attività di pianificazione e intervento diretto (Programmi di intervento), esercita funzioni di programmazione e di indirizzo generale nonché forme di coordinamento per le amministrazioni regionali e locali ed ancora ricorre ai poteri sostitutivi in caso di inadempienza di queste ultime. Nel caso delle cave le competenze sono limitate a definire i requisiti dei ripristini ambientali ammissibili a finanziamento, mentre per quanto attiene alle bonifiche lo Stato interviene direttamente, individuando i siti inquinati di rilevanza nazionale e relative priorità e progetti, ed indirettamente fissando i criteri generali e gli indirizzi, rivolti alle Regioni e agli Enti Locali, per l'effettuazione dei rilievi, la redazione dei Piani e la predisposizione dei progetti di bonifica. Lo Stato identifica, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti della vulnerabilità del sottosuolo, le aree sensibili e le zone vulnerabili sottoposte a specifica disciplina;

- la Regione, per quanto attiene alla difesa del suolo, oltre all'attività di pianificazione di bacino e di programmazione degli interventi idraulici, idrogeologici e forestali, esercita le funzioni amministrative riguardanti il vincolo idrologico. La Regione inoltre esercita le funzioni amministrative in materia di cave, individua inoltre le aree sensibili e vulnerabili e predisporre i relativi programmi d'azione e le misure di tutela, individua le zone sismiche;

- la Provincia svolge le funzioni amministrative e adotta misure di tutela e limitazione degli usi e degli interventi (tramite il Piano territoriale di coordinamento), nel caso della difesa del

suolo e compie le verifiche sulla corretta realizzazione dei progetti, nel caso delle bonifiche ambientali;

- Il Comune, oltre alle funzioni amministrative che devono essere indicate dalla legislazione regionale, per quanto attiene alla difesa del suolo, può intervenire facendo riferimento a quanto stabilito dai Piani di Bacino e definendo proprie norme attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica. Nel caso delle bonifiche dei siti inquinati approva i progetti ed esercita i poteri sostitutivi per la loro realizzazione (in caso di inadempienza dei soggetti obbligati ad intervenire) e per quanto riguarda la vulnerabilità delimita le aree di salvaguardia e le zone di rispetto per la tutela e ricarica delle falde acquifere. Il Comune predispone inoltre i Piani di protezione civile (L 225/92) se classificato a rischio sismico.

Il paesaggio, la natura e la biodiversità

Il quadro di riferimento normativo in materia di tutela e pianificazione della natura e del paesaggio (con particolare riferimento al suo significato ecologico) comprende diversi filoni di provvedimenti legislativi e normativi che attengono agli animali, alle aree protette, agli habitat naturali ed alle specie faunistiche e floristiche, alle bellezze naturali. A tale normativa di settore si sovrappone quella generale inerente la ridistribuzione delle competenze tra i diversi livelli amministrativi avviata con la Legge 142/90 (che definisce in termini generici le competenze delle Province) e riconfermata e ampliata con il DLgs 112/98 che, seguendo un processo inverso, stabilisce le funzioni riservate allo Stato assegnando tutte le rimanenti, anche se non individuate puntualmente, alle Regioni e agli Enti Locali.

Tra i provvedimenti di settore di maggiore rilievo ai quali si deve fare riferimento si richiamano:

- le diverse Leggi di recepimento dei protocolli internazionali, quali la L 874/75, sulle specie animali e vegetali in via di estinzione, la L 812/78, sulla protezione degli uccelli, la L 42/83, sulle specie migratorie, la L 127/85,



sulle aree protette del Mediterraneo, il DPR 448/76 sulle zone umide (Ramsar), la L 503/81 sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

- la L 394/91, che definisce i criteri generali inerenti l'istituzione e gestione delle aree protette e la loro articolazione, stabilendo i soggetti competenti e le relative funzioni nonché gli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione socio economica;

- il DPR 357/97, che detta norme per la conservazione degli habitat naturali o seminaturali e l'istituzione dei siti di interesse comunitario nonché introduce divieti e limitazioni per la tutela della flora e fauna selvatiche;

- la L 157/92, inerente la protezione della fauna e l'esercizio della caccia, che prevede l'individuazione e l'istituzione di aree finalizzate alla riproduzione e ripopolamento delle specie faunistiche;

- il DLgs 490/99, testo unico che abroga e sostituisce le Leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85, mantenendo l'istituto del vincolo paesistico per particolari zone del territorio di interesse paesaggistico ed ambientale e prevedano per le stesse la formazione di appositi strumenti di pianificazione, con i quali definire gli usi e le trasformazioni ammesse, ovvero il Piano paesistico o il Piano territoriale a valenza paesistica e ambientale.

Per quanto riguarda l'articolazione delle competenze tra le pubbliche amministrazioni, in base alle norme di settore ed ai provvedimenti di riforma generale, risulta il seguente quadro:

- lo Stato esercita le funzioni inerenti il recepimento e l'attuazione sia delle convenzioni e trattati internazionali che delle Direttive comunitarie, la conservazione e valorizzazione delle aree naturali terrestri (comprese le zone umide) e marine, la protezione dell'ambiente marino, la fissazione di obiettivi di qualità e sicurezza, la definizione di norme per la tutela e dei divieti specifici riguardanti la protezione di specie della fauna e della flora, la vigilanza ed in parte anche il monitoraggio. Nel caso specifico delle aree protette lo Stato istituisce i parchi e le riserve nazionali ed esercita un ruolo di programmazione complessiva, attraverso il

Programma triennale e le Linee fondamentali di assetto del territorio, di pianificazione territoriale, mediante il Piano del parco. Per quanto attiene al paesaggio mantiene il potere di vincolare parti del territorio e può sostituirsi alle Regioni, in caso di inadempienza di queste, nella redazione del piano paesistico;

- la Regione ha competenze di ordine generale in materia di tutela dei boschi, della flora e della fauna (individua i siti di interesse comunitario e definisce l'elenco delle specie protette o sottoposte a limitazioni) e specifiche per quanto riguarda le aree protette e l'esercizio dell'attività venatoria. Nel primo caso la Regione istituisce i parchi e le riserve naturali regionali, approva gli strumenti di gestione di tutte le aree protette (il Piano del parco e il Piano pluriennale economico sociale), esercita l'attività di vigilanza. Nel secondo caso la Regione provvede a emanare le norme relative alla gestione e tutela della fauna selvatica, istituisce zone di protezione lungo le rotte migratorie, predispone la pianificazione faunistico venatoria per tutto il territorio agro silvo pastorale;

- la Provincia esercita le funzioni riguardanti la protezione della flora e della fauna, i parchi e le riserve naturali, l'esercizio della caccia e della pesca, da definire puntualmente attraverso la legislazione regionale. In particolare, in materia di caccia deve predisporre i Piani di miglioramento ambientale per la riproduzione della fauna selvatica e i Piani di immissione e deve individuare e delimitare le oasi di protezione destinate al rifugio, riproduzione e sosta della fauna;

- ai Comuni, in base alla normativa nazionale di settore, non sono assegnate particolari competenze in materia, che devono essere definite, in attuazione della legislazione di riforma della pubblica amministrazione, dalle Regioni. I Comuni esercitano comunque funzioni di tutela e di intervento, sulle componenti naturale e paesistica attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica.

Conclusioni

La sintetica rassegna normativa del-

nea un quadro omogeneo ed organico per quanto riguarda la ripartizione delle competenze in materia di politica di tutela e gestione delle risorse ambientali. L'assetto amministrativo definito dalle nuove norme di settore e dai provvedimenti di attuazione della Legge 59/97 prevede che lo Stato definisca gli obiettivi di qualità (in parte consistente a loro volta definiti in ambito europeo) e gli indirizzi generali delle politiche di settore, la cui impostazione e gestione viene posta in capo alle Regioni (che possono delegarne parti più o meno significative alle Provincie). A Provincie e Comuni vengono attribuite competenze in materia di controllo ed applicazione delle norme. La programmazione settoriale, ed in particolare la programmazione strategica, è interamente ricondotta in capo alle Regioni, mantenendo lo Stato le competenze generali relative agli indirizzi ed ai criteri generali di programmazione; non a caso, le norme attuative della Legge Bassanini hanno eliminato dalle norme di settore gli strumenti programmatici di livello nazionale, che pure erano previsti dalle disposizioni di legge precedenti (come, ad esempio, i Piani nazionali per la tutela dell'aria e per il risanamento delle acque).

Il decentramento delle funzioni di programmazione, nell'ambito di una politica ambientale sempre più caratterizzata dal ruolo centrale dell'Unione Europea nel definire obiettivi di qualità e linee strategiche, pone con forza la questione del necessario livello di coordinamento e integrazione che le politiche regionali devono comunque conseguire, nel totale rispetto delle proprie prerogative e della propria autonomia. Sotto questo profilo, si tratta infatti di garantire due ordini di priorità:

- a livello europeo occorre garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità, il rispetto dei valori limite, la coerenza degli strumenti di programmazione e dei piani di intervento con le linee generali definite nelle Direttive, nonché il sostanziale e tempestivo recepimento delle stesse Direttive;

- a livello nazionale, si evidenzia l'opportunità di garantire alle norme di tutela ed ai programmi di intervento quel minimo livello di coordinamento e inte-



grazione funzionale che garantiscano un comune livello di tutela delle risorse, ad evitare che differenze significative nel livello di tutela stessa finiscano per configurare situazioni di concorrenza “negativa” fra le Regioni italiane (ovvero situazioni in cui la maggiore permissività delle norme di tutela diventi, sia pure non volutamente, un fattore di concorrenza, ad esempio, nell’ambito delle politiche di localizzazione di insediamenti industriali).

La questione è tanto più rilevante in quanto le problematiche ambientali di più evidente urgenza tendono ad assumere dimensioni globali, che travalicano addirittura i confini nazionali, e che richiedono – per essere correttamente affrontate – interventi coordinati in alcuni casi a livello mondiale (si pensi, ad esempio, al problema dell’effetto serra e del cambiamento climatico).

Il sostanziale trasferimento di compe-

tenze dallo Stato alle Regioni deve diventare un fattore di positiva competizione fra le Regioni stesse per più elevati livelli di qualità dell’ambiente e tutela delle risorse, ovvero per più efficaci politiche di gestione e promozione dell’ambiente e del territorio.

Come e con quali strumenti svolgere questo ruolo, è una delle principali priorità cui il Ministero farà fronte nei prossimi anni.

I quadri sinottici

Si presentano di seguito i quadri sinottici delle norme di tutela e gestione, relative alle componenti ambientali considerate nelle pagine precedenti, sono stati divisi in funzione dell’articolazione delle competenze fra Stato, Regione, Provincia e Comune secondo quanto previsto dalle norme nazionali

(non considerando dunque le eventuali deleghe di competenze regionali a favore di Province e Comuni) e si articolano, al loro interno, secondo la classificazione adottata nel testo (Obiettivi di qualità, strumenti di programmazione strategica, strumenti operativi per il controllo dei fattori di pressione). L’individuazione di classi omogenee è di determinazione meno agevole di quella relativa all’articolazione delle competenze, ed alcune scelte operate nell’attribuire le diverse funzioni individuate ad uno dei tre criteri sopra elencati potrebbero apparire eccessivamente schematiche.

Nondimeno, si è ritenuto preferibile mantenere l’impostazione generale del capitolo anche nella presentazione schematica della normativa, sia per uniformità della trattazione che, soprattutto, per una maggiore chiarezza espositiva.

LA QUALITÀ DELL’ARIA E IL CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Obiettivi di qualità.
Monitoraggio e controllo

Strumenti operativi
di risanamento e tutela

Limitazione
delle emissioni

Principali competenze dello Stato

Fissazione e aggiornamento di valori limite ed i valori guida della qualità dell’aria. (4) (1)
Recepimento nell’ordinamento nazionale i valori limite europei. (2)

Definizione dei criteri per l’elaborazione da parte delle Regioni e Province autonome dei piani e programmi e/o dei programmi integrati per il raggiungimento dei valori limite. (2) (17)

Fissazione e aggiornamento delle linee guida di contenimento delle emissioni ed i valori minimi e massimi delle emissioni. (4) (DLgs 112/98)

Definizione e aggiornamento dei livelli di attenzione e di allarme. (9) (13)

Elaborazione degli schemi dei programmi di intervento per la prevenzione e il controllo delle fonti inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri respirabili. (14)

Definizione e aggiornamento dei criteri per l’impiego delle migliori tecnologie. (4) (DLgs 112/98)

Individuazione delle zone interregionali nelle quali applicare valori limite delle emissioni e valori limite della qualità dell’aria più restrittivi. (4) (1)

Adozione delle misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite fissati dalla UE. (17)

Rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (per gli impianti di competenza). (4)

Fissazione di valori limite e soglie di allarme più restrittivi di quelli previsti dalle Direttive europee. (2) (17)

Definizione dei criteri cui i Comuni devono fare riferimento per adottare le misure per la limitazione delle emissioni da sorgenti mobili. (20)

Definizione dei tempi di adeguamento degli impianti. (4) (DLgs 112/98)

IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI



Obiettivi di qualità. Monitoraggio e controllo	Strumenti operativi di risanamento e tutela	Limitazione delle emissioni
Principali competenze dello Stato		
Fissazione di valori limite e soglie di allarme per inquinanti diversi da quelli indicati dalla direttiva europea (2) (17)		Individuazione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico. (10)
Predisposizione di criteri per la raccolta dei dati della qualità dell'aria i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e combustibili (4) (1) e di criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ed i criteri e le tecniche di misurazione (2).		Rilascio delle autorizzazioni in via generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (per gli impianti di competenza). (10)
Predisposizione di criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione. (4) (DLgs 112/98)		Controllo del rispetto degli obblighi di non utilizzo o dismissione delle sostanze lesive dell'ozono, anche attraverso l'ANPA. (12)
Raccolta delle informazioni e rielaborazione dei dati del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale – SINA. (9)		Definizione (e integrazione su proposta dell'Istituto superiore di sanità) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni. (7)
Definizione del contenuto del rapporto annuale sulla qualità dell'aria che deve essere predisposto dai Comuni. (20)		
Principali competenze delle Regioni		
Fissazione, nell'ambito dei Piani regionali, per zone inquinate o per esigenze di tutela ambientale, di valori limite delle emissioni inferiori a quelli nazionali o specifiche condizioni per gli impianti. (4)	Elaborazione dei Piani regionali di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria. (4) (8) (19)	Fissazione di valori di emissione degli impianti, sulla base delle migliori tecnologie disponibili. (4)
Fissazione di valori della qualità dell'aria inferiori a quelli nazionali attraverso i Piani regionali e per zone determinate. (4)	Elaborazione - per le zone in cui i livelli superano i valori limite - di Piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo. (2) (17)	Rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (per gli impianti di competenza). (4)
Effettuazione - per tutte le zone e gli agglomerati ove non siano disponibili - di misure rappresentative e indagini o stime al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le aree dove i livelli sono superiori ai valori limite. (2) (17)	Adozione di piani e programmi, anche integrati, per il raggiungimento dei valori limite. (2) (17)	Fissazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, di valori limite di emissione inferiori per zone particolari e nel caso di avvenuta approvazione del Piano regionale. (6)
Elaborazione della Relazione annuale sulla qualità dell'aria (4) e valutazione della qualità dell'aria ambiente. (2)	Individuazione delle zone che, per condizioni meteorologiche e presenza di sorgenti fisse o mobili di rilevante potenzialità emissiva, possono essere interessate da episodi acuti di inquinamento. (9)	Fissazione di valori limite di emissione per le sostanze inquinanti indicate dallo Stato. (7)
Indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e rilevazione. (4)	Individuazione delle autorità competenti alla gestione delle situazioni di allerta per le zone potenzialmente interessate da episodi acuti di inquinamento atmosferico. (11)	Fissazione di limiti di emissione, attraverso le autorizzazioni, per le sostanze inquinanti di cui non sono fissati mediante norme tali limiti. (6)
Coordinamento dei sistemi provinciali di rilevamento della qualità dell'aria. (9)		Fissazione di valori limite di emissione (per categorie di impianti e per sostanze inquinanti) nel quadro delle linee guida e dei valori minimi e massimi stabiliti dallo Stato, o con valori limite inferiori nell'ambito dei Piani regionali. (6)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità. Monitoraggio e controllo	Strumenti operativi di risanamento e tutela	Limitazione delle emissioni
---	--	--------------------------------

Principali competenze delle Regioni

Promozione di intese per il completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria da parte dei Comuni. (11)		Esame dell'autocertificazione per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo che non necessitano di autorizzazione. (10)
		Rilascio delle autorizzazioni in via generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico. (10)

Principali competenze delle Provincie

Predisposizione e aggiornamento dell'Inventario provinciale delle emissioni atmosferiche. (04)	Elaborazione, per le zone che possono essere interessate da inquinamenti acuti (individuate dalle Regioni), di Piani di intervento operativo. (09)	
Verifica del funzionamento del sistema di rilevamento dei dati della qualità dell'aria, dell'attendibilità dei dati, del controllo e prevenzione dell'inquinamento. (09)	Elaborazione dei piani del traffico per la viabilità extraurbana con l'obiettivo di riduzione dell'inquinamento atmosferico. (21)	

Obiettivi di qualità. Monitoraggio e controllo	Piani di risanamento e tutela	Controllo delle emissioni
---	----------------------------------	------------------------------

Principali competenze dei Comuni

Predisposizione, nelle aree urbane a maggiore rischio di inquinamento, di sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni del benzene, degli IPA e delle particelle sospese. (14)	Adozione delle misure adeguate per la prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti in caso di probabile o accertato superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria. (19)	Adozione di restrizioni generalizzate della circolazione. (11)
Valutazione della probabile evoluzione dell'inquinamento nelle aree urbane e stabiliscono i provvedimenti da adottare. (13)	Adozione di provvedimenti in caso di raggiungimento dello stato di attenzione e di allarme, informandone la popolazione. (13)	Adozione di misure di limitazione o divieto della circolazione. (20)
Predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria. (20)	Elaborazione di piani urbani del traffico con l'obiettivo di riduzione dell'inquinamento atmosferico. (21)	Incentivazione all'uso collettivo ed a forme di multiproprietà delle autovetture. (19)
		Istituzione di una struttura di supporto e coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale. (19)
		Stipula di accordi di programma per l'applicazione del piano degli spostamenti casa lavoro. (19)

(1) DLgs 31.3.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

(2) DLgs 4.8.99, n. 351, "Attuazione della direttiva 96/62/CE sulla qualità dell'aria".

(3) DPCM 23.3.1983, "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno".

(4) DPR 203/88, "Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183".

(5) DM 8.5.1989, "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione".

(6) DPCM 21.7.89, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della L 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali".

(7) DM 12.7.90, "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione".



- (8) DM 20.5.91, "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".
- (9) DM 20.5.1991, "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria".
- (10) DPR 25.7.1991, "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con DPCM in data 21 luglio 1989".
- (11) DPR 10.1.1992, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano".
- (12) L 28.12.1993, n. 549, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".
- (13) DM 15.4.1994, "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991".
- (14) DM 25.11.1994, "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al Decreto Ministeriale 15 aprile 1994".
- (15) DM 21.12.1995, "Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali".
- (16) DM 16.5.1996, "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono".
- (17) Direttiva CEE 27.9.96, n. 62, "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente".
- (18) DM 19.11.97, n. 503, "Regolamento recante norme per l'attuazione delle Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari".
- (19) DM 27.3.98, "Mobilità sostenibile nelle aree urbane".
- (20) DM 23.10.98, "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione".
- (21) DLgs 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".

IL RUMORE

Obiettivi di qualità. Monitoraggio e controllo	Strumenti operativi di risanamento e tutela	Limitazione delle emissioni
---	--	--------------------------------

Principali competenze dello Stato

Determinazione dei valori limite e di qualità. (2)	Adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali) entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto. (2)	Fissazione di limiti alle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo. (2)
Determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. (2)	Delimitazione, per tramite di apposite commissioni, delle aree di rispetto aeroportuale. (5)	Predisposizione di norme tecniche generali riguardanti i prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore. (2)
Coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica e dell'attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati. (2)	Verifica del rispetto dell'attuazione dei Piani di abbattimento e contenimento dei rumori delle attività aeroportuali. (8)	Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e loro componenti. (2)
Determinazione dei criteri di misurazione del rumore delle imbarcazioni e degli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico. (2)		Determinazione di criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. (2)
Determinazione di criteri di misurazione, requisiti acustici, criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. (2)		Accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e della disciplina delle revisioni. (9)
		Emanazione di regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico originato dai diversi tipi di traffico o di mezzi. (2)
		Adozione, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela, di provvedimenti che impongono speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore o vietano (parzialmente o totalmente) determinate attività. (2)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità. Monitoraggio e controllo	Strumenti operativi di risanamento e tutela	Limitazione delle emissioni
---	--	--------------------------------

Principali competenze delle Regioni

Definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone per l'applicazione dei valori di qualità. (2)	Esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza dei Comuni (riguardanti anche il Piano di risanamento acustico) o di conflitto tra i Comuni. (2)	Definizione delle modalità di controllo del rispetto delle norme attraverso il rilascio delle concessioni edilizie o delle abilitazioni all'uso o delle licenze d'esercizio per determinate attività. (2)
Definizione di modalità, scadenze e sanzioni relative all'obbligo di classificazione del territorio in zone (per l'applicazione dei valori di qualità) per i Comuni che adottano strumenti urbanistici generali o particolareggiati. (2)	Definizione di criteri per la redazione e approvazione dei Piani di risanamento acustico. (2)	Definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per specifici casi di attività temporanee e di manifestazioni. (2)
Definizione dei criteri e delle condizioni necessarie ad individuare, nei territori di interesse paesaggistico ambientale e turistico, valori inferiori dei limiti delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo. (2)	Predisposizione del Piano triennale per la bonifica dell'inquinamento acustico. (2)	Adozione, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela, di provvedimenti che impongono speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore o vietano (parzialmente o totalmente) determinate attività. (2)
Definizione di indirizzi per organizzazione dei servizi di controllo. (2)	Approvazione del Piano di risanamento acustico in caso di inerzia del Comune o nei casi di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico. (2)	Definizione di criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica. (2)
Definizione dei criteri da seguire per redigere la documentazione di impatto acustico (per determinate opere), di valutazione previsionale di clima acustico (per determinate tipologie di insediamenti) e di previsione di impatto acustico (per determinate attività). (2)		Esercizio delle funzioni amministrative riguardanti compiti non inclusi in quelli di rilievo nazionale. (9)

Principali competenze delle Provincie (2)

Esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, con il supporto delle ARPA. (2)	Adozione, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela, di provvedimenti che impongono speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore o vietano (parzialmente o totalmente) determinate attività. (2)
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni sonore. (2)	
Esercizio delle funzioni amministrative riguardanti compiti non inclusi in quelli di rilievo nazionale. (9)	



Obiettivi di qualità. Monitoraggio e controllo	Piani di risanamento e tutela	Limitazione delle emissioni
---	----------------------------------	--------------------------------

Principali competenze dei Comuni

Classificazione in zone del territorio comunale ai fini dell'applicazione dei valori di qualità (zoning acustico). (2)	Coordinamento degli strumenti urbanistici adottati facendo riferimento alla classificazione del territorio nelle zone acustiche. (2)	Controllo del rispetto della normativa attraverso il rilascio delle concessioni edilizie e delle abilitazioni all'uso, per determinati nuovi impianti e infrastrutture, e delle licenze o autorizzazioni all'esercizio, per le attività produttive. (2)
Eventuale definizione di limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli fissati dallo Stato per i territori di interesse paesaggistico ambientale e turistico. (2)	Predisposizione e adozione del Piano di risanamento acustico. (2)	Adozione di regolamenti attuativi della disciplina per la tutela dall'inquinamento acustico. (2)
Predisposizione della Relazione biennale sullo stato acustico, se la popolazione è superiore ai 50.000 abitanti e se adottano il Piano di risanamento acustico. (2)	Recepimento nel Piano di risanamento acustico dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività portuali, redatti dalle società o enti gestori. (8)	Controllo dell'osservanza della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine. (2)
	Adegua (entro il 30.12.96) i regolamenti locali d'igiene e sanità o di polizia municipale integrandoli con norme contro l'inquinamento acustico. (2)	Controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento da traffico veicolare e da sorgenti fisse. Rilevamento e controllo delle emissioni sonore dei veicoli. (2)
		Autorizzazione di attività temporanee e manifestazioni concedendo deroghe ai valori limite. (2)
		Adozione, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela, di provvedimenti che impongono speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore o vietano (parzialmente o totalmente) determinate attività. (2)
Esercita le funzioni amministrative riguardanti compiti non inclusi in quelli di rilievo nazionale. (9)		

(1) DPCM 1.3.1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

(2) L. 26.10.95, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

(3) DM 11.12.96, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

(4) DPCM 18.9.97, "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante".

(5) DM 31.10.97, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

(6) DPCM 14.11.97, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

(7) DPCM 5.12.97, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

(8) DPR 11.12.97, n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili".

(9) DLgs 31.3.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

LE RISORSE IDRICHE

Obiettivi di qualità
Monitoraggio e controllo

Strumenti
di tutela e gestione

Disciplina e controllo
degli scarichi

Principali competenze dello Stato

Determinazione dei requisiti di qualità delle acque di balneazione. (4)	Definizione dei criteri di delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali del servizio idrico integrato. (9)	Determinazione dei criteri di formazione e aggiornamento degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose. (1)
Fissazione degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici. (1)	Definizione dei criteri di gestione del servizio idrico integrato. (9)	Definizione del contenuto massimo ammesso di fosforo nei prodotti per lavare, ai fini del contenimento dell'eutrofizzazione. (6) (7)
Predisposizione delle linee guida per la definizione del deflusso minimo vitale. (2)	Definizione dei metodi per la programmazione del razionale utilizzo delle risorse idriche e degli usi plurimi. (10)	Determinazione dei criteri di formazione e aggiornamento dei catasti degli scarichi. (1)
Predisposizione del Piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione. (6)	Determinazione dei criteri di acquisizione e elaborazione dei dati e per la redazione del Piano regionale di risanamento delle acque. (1)	Fissazione dei valori limite di emissione degli inquinanti. (1)
Servizio di protezione dell'ambiente marino e di controllo, intervento e prevenzione dell'inquinamento del mare. (3)	Attuazione del Piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. (1)	Determinazione delle condizioni e limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi. (1)
Determinazione dei metodi di controllo della corrispondenza dei detersivi alle prescrizioni sulla biodegradabilità dei tensioattivi. (5)	Predisposizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato. (1)	Emana norme per regolamentare le attività di smaltimento dei liquami e fanghi. (1)
Definizione dei criteri di rilevamento e controllo qualitativo delle acque e degli scarichi. (1)	Definizione di direttive per il censimento e monitoraggio delle risorse idriche e metodi di programmazione razionale del loro uso. (1)	Definizione di criteri e norme per la disciplina degli scarichi in mare. Autorizzazione degli scarichi in mare da navi e aerei. (1)
Elaborazione dei dati e delle informazioni sulla qualità delle acque di consumo umano, sullo scarico delle sostanze pericolose, sugli scarichi industriali di sostanze pericolose. (1)	Elaborazione di linee guida per la redazione del bilancio idrico di bacino. (2)	Definizione e aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive di cui è vietato il versamento in mare. (1)
Definizione dei criteri per il monitoraggio e controllo della fascia costiera. (1)	Elaborazione del bilancio idrico nazionale. (1)	Definizione e aggiornamento dei criteri e metodi per conseguire il risparmio idrico. (1)
Effettua i controlli ambientali in caso di inadempienza delle Regioni. (2)	Identificazione, sulla base di una prima individuazione secondo categorie, le aree sensibili. (2)	Definizione delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. (2)
Identifica, in sede di prima individuazione, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (2)	Predisposizione del Piano generale di difesa del mare e della costa dall'inquinamento. (1)	Definizione di criteri di contenimento dell'impatto ambientale derivante dalla acquacoltura e piscicoltura. (2)

IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI



Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di tutela e gestione	Disciplina e controllo degli scarichi
Principali competenze delle Regioni		
Definizione ed adozione di obiettivi di qualità ambientale più elevati di quelli fissati a livello nazionale. (2)	Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali dei servizi idrici integrati. (9)	Adozione di provvedimenti di urgenza per la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci riguardanti gli scarichi o gli usi delle acque. (2)
Individuazione delle destinazioni dei corpi idrici e dei relativi obiettivi di qualità, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello nazionale. (2)	Gestione del demanio idrico ed esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le derivazioni di acque pubbliche: la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee; la tutela del sistema idrico sotterraneo. (1)	Adozione delle misure necessarie ad evitare l'ulteriore degrado per tutti i corpi idrici. (2)
Definizione ed adozione di obiettivi di qualità ambientale inferiori a quelli fissati a livello nazionale in casi particolari e in presenza di condizioni già determinate. (2)	Individuazione ed attuazione delle misure necessarie a conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale "buono" o "elevato" per i corpi idrici rilevanti. (2)	Adozione in casi eccezionali ed urgenti di provvedimenti per la tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi riguardanti misure integrative o restrittive degli scarichi e degli usi delle acque. (2)
Individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. (2)	Predisporre programmi per ridurre l'inquinamento nel caso di acque destinate alla vita dei molluschi non rispondenti ai requisiti stabiliti a livello nazionale. (2)	Integrazione dei codici di buona pratica agricola (DM del M. politiche agricole del 19.4.99); interventi di formazione – informazioni rivolti agli agricoltori, in riferimento alle azioni per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. (2)
Classificazione delle acque dolci superficiali ad uso potabile in base alle tre categorie ed ai criteri stabiliti a livello nazionale. (2)	Delimita i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento delle stesse aree sensibili, in base ai criteri stabiliti a livello nazionale. (2)	Definizione della disciplina inerente a determinate attività e strutture nel caso delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle risorse idriche. (2)
Predisposizione degli elenchi dei corpi idrici secondo la specifica destinazione funzionale. (2)	Elaborazione ed attuazione di Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, sulla base delle misure e indicazioni definiti a livello nazionale. (2)	Adozione di norme e misure per il riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate. (2)
Identificazione, per ogni corpo idrico rilevante, della classe di qualità ambientale. (2)	Formulazione delle indicazioni per la delimitazione delle zone di protezione delle risorse idriche e individuazione, al loro interno, di tre tipologie di aree di cui detta la disciplina. (2)	Identificazione di sistemi adeguati per la protezione ambientale nel caso di insediamenti privi di rete fognaria. (2)
Elabora e attiva strumenti di controllo sull'efficacia dei Programmi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola. (2)	Norme e misure per la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di acqua e per il risparmio idrico in agricoltura. (2)	Definizione di una specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie prodotti da insediamenti con popolazione totale variabile in relazione alle stagioni. (2)
Individuazione delle zone delle acque marine costiere e salmastre da sottoporre a protezione e miglioramento per consentire la vita e riproduzione dei molluschi commestibili, sulla base dei requisiti fissati a livello nazionale. (2)	Predisposizione ed attuazione di un programma di controllo delle concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci, sulla base dei criteri fissati a livello nazionale. (2)	Definizione del regime per le autorizzazioni degli scarichi delle acque reflue domestiche e delle reti fognarie. (2)
Individuazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e classificazione di quelle "salmonicole" e "ciprinicole" in base ai parametri fissati a livello nazionale. (2)		Definizione dei valori limite di emissione degli scarichi diversi da quelli fissati dallo Stato, in concentrazione massima ammissibile e in quantità massima per unità di tempo, per ogni sostanza o gruppo di sostanze. (2)
Esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate come di competenza dello Stato. (1)		



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di tutela e gestione	Disciplina e controllo degli scarichi
--	-----------------------------------	--

Principali competenze delle Regioni

Individuazione di ulteriori aree sensibili, rispetto a quelle designate dallo Stato, e i corpi idrici non costituenti aree sensibili anche se inseriti nelle aree sensibili designate dallo Stato, sulla base di criteri fissati a livello nazionale. (2)		Individuazione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in bacini drenanti di aree sensibili da assoggettare a trattamento superiore a quello secondario o equivalente. (2)
Individuazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, rispetto a quelle designate dallo Stato, o le parti da non considerare tali anche se incluse nelle zone già individuate dallo Stato, sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.		Disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane non sottoposti a VIA e definizione delle fasi di autorizzazione provvisoria. (2)
Identificazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari sulla base delle indicazioni definite a livello nazionale. (2)		
Individuazione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, delle zone di protezione. (2)		
Pubblicazione di una relazione biennale sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane, secondo le modalità definite dallo Stato. (2)		
Elaborazione di programmi per la conoscenza e verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque per ogni bacino idrografico, sulla base dei criteri stabiliti dallo Stato. (2)		
Elaborazione di programmi di rilevamento dei dati per la descrizione delle caratteristiche del bacino idrografico e la valutazione dell'impatto antropico, sulla base delle indicazioni stabilite dallo Stato. (2)		

Principali competenze delle Provincie

	Organizzazione del sistema idrico integrato e sua gestione in forma cooperativa. (9)	Rilascia l'autorizzazione per gli scarichi quando non in pubblica fognatura. (2)
		Assume provvedimenti di urgenza per la tutela delle acque idonee alla vita dei pesci riguardanti gli scarichi o gli usi delle acque. (2)
		Adotta provvedimenti, in casi eccezionali e urgenti, per la tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi riguardanti misure integrative o restrittive degli scarichi e degli usi delle acque. (2)

Esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate come di competenza dello Stato. (1)



Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di tutela e gestione	Disciplina e controllo degli scarichi
--	-----------------------------------	--

Principali competenze dei Comuni

Delimitazione delle zone non idonee alla balneazione. (4)	Organizzazione del sistema idrico integrato. (9)	Rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue nel caso di insediamenti privi di rete fognaria (tramite concessione edilizia). (2)
		Adozione di provvedimenti, in casi eccezionali e urgenti, per la tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi riguardanti misure integrative o restrittive degli scarichi e degli usi delle acque. (2)

Esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate come di competenza dello Stato. (1)

(1) DLgs 31.3.98, n. 112, "Conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

(2) DLgs 11.5.1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". DLgs 18 agosto 2000 n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128".

(3) L 31.12.82, n. 979, "Disposizioni per la difesa del mare".

(4) DPR 8.6.82, n. 470, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione".

(5) L 26.4.83, n. 136, "Biodegradabilità dei detergenti sintetici".

(6) DL 25.11.85, n. 667, "Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione".

(7) DM 13.9.1988, n. 413, "Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare".

(8) DPR 24.5.88, n. 236, "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183".

(9) L 5.1.94, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche".

(10) DPCM 4.3.96, "Disposizioni in materia di risorse idriche".



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO

Obiettivi di qualità
Monitoraggio e controllo

Strumenti di gestione
e tutela

Interventi di bonifica
e riassetto

Principali competenze dello Stato

Delimitazione dei bacini idrici nazionali e interregionali. (1)	Attuazione della programmazione e del finanziamento degli interventi di difesa del suolo. (9)	Definizione di programmi di intervento urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone di maggiore vulnerabilità. (8)
Elaborazione e adozione dello Schema previsionale e programmatico per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in riferimento alla difesa del suolo e ai bacini. (1)	Valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, programmi e progetti nazionali per la difesa del suolo. (1) (9)	Definizione e pubblicazione della lista della priorità dei siti contaminati da bonificare. (6)
Individuazione di aree sensibili e zone vulnerabili. (7)	Adeguamento delle procedure di intesa e cooperazione Stato-Regioni in materia di difesa del suolo. (9)	Approvazione dei progetti di bonifica di interesse nazionale. (6)
Definizione, con l'ANPA, dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli in base alle destinazioni d'uso dei siti inquinati. (6)	Approvazione dei Piani di bacino nazionali, anche per sottobacini e stralci relativi a settori funzionali. (1)	Definizione dei requisiti dei progetti di riassetto ambientale dei siti di attività estrattive ammissibili a contributo statale. (5)
Determinazione dei criteri, metodi e standard per la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti gli aspetti della difesa del suolo. (1) (9)	Adozione (come Autorità di bacino) di misure di salvaguardia vigenti fino all'approvazione dei Piani di bacino. (1)	Definizione, con l'ANPA, dei criteri generali per la messa in sicurezza, la redazione dei progetti di bonifica, l'attuazione della bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. (6)
Definizione di indirizzi per la ricerca e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio. (1) (9)	Adozione (come Autorità di Bacino) di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico. (8)	Esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di bonifiche di siti inquinati. (6)
Predisposizione la Relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico. (1)	Individuazione e perimetrazione (come Autorità di bacino) delle aree a rischio idrogeologico ed adozione delle relative misure di salvaguardia. (8)	Determinazione di criteri generali e standard di bonifica dei siti inquinati. (6)
Organizzazione, coordinamento e gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza (idrografica, sismica, geologica, dighe). (1)	Definizione di metodi e criteri per le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo. (1) (4)	Adozione (come Autorità di Bacino) specifiche misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione. (7)
Definizione, con l'ANPA, le procedure di prelievo e analisi dei campioni di suolo inquinato. (6)	Determinazione di criteri per l'individuazione degli interventi di bonifica di interesse nazionale. (6)	
Mappatura nazionale dei siti oggetto del censimento previsto dal DM 16.5.89, degli impianti di produzione e trattamento dei rifiuti, delle aziende a rischio di incidente rilevante. (6)	Determinazione dei criteri generali per l'elaborazione del Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati. (6)	
	Adozione in caso di inadempienza della Regione dei provvedimenti necessari all'elaborazione del Piano per la bonifica dei siti contaminati. (6)	

IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI



Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di gestione e tutela	Interventi di bonifica e riassetto
Principali competenze delle Regioni		
Delimitazione dei bacini idrografici di interesse regionale. (1)	Rilascio delle concessioni per l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua. (9)	Esercizio delle funzioni amministrative non espressamente elencate come di rilievo nazionale. (9)
Elaborazione dello schema previsionale e programmatico per la definizione delle linee fondamentali di assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, per i bacini interregionali e regionali. (1)	Programmazione, pianificazione, gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri. (9)	Esercizio delle funzioni amministrative per la difesa delle coste (non comprese in bacini nazionali). (1)
Individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e processi di desertificazione. (7)	Approvazione dei Piani di bacino di rilievo interregionale predisposti dalle rispettive Autorità di bacino. (1)	Elaborazione, approvazione ed attuazione di progetti, interventi e opere da realizzare nei bacini interregionali, o regionali. (1)
Predisposizione della Relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico. (1)	Elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani di bacino idrografico di rilievo regionale. (1)	Predisposizione e approvazione dei Programmi di intervento per la manutenzione idraulica e forestale dei bacini interregionali o regionali. (3)
Predisposizione del Programma per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. (2)	Collaborazione all'elaborazione dei Piani di bacino di rilievo nazionale e formulazione di proposte per la redazione dei programmi, studi e progetti riguardanti tali bacini. (1)	Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere. (11)
Predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare. (6)	Esercizio delle funzioni inerenti al vincolo idrogeologico. (1)	Autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge di competenza regionale. (11)
Individuazione e aggiornamento delle zone sismiche. (9)	Adozione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico. (8)	Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati estesi sul territorio di più Comuni. (6)
	Emanazione delle disposizioni per l'attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico. (1)	Definizione di linee guida e criteri di redazione ed approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati. (6)
	Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia. (8)	Elaborazione e approvazione del Piano di bonifica dei siti inquinati. (6)
	Adozione, tramite il Piano di bacino, specifiche misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione. (7)	Definizione di liste di priorità per i siti contaminati da bonificare. (6)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti di gestione e tutela	Interventi di bonifica e riassetto
Principali competenze delle Provincie		
Definizione (con PTC) delle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico forestale ed il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. (10)	Partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. (1)	Verifica ed attestazione del completamento e degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (6)
	Esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la difesa del suolo. (10)	Verifica della corretta esecuzione degli interventi di bonifica e di predisposizione del sistema di monitoraggio. (6)
Principali competenze dei Comuni		
	Partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. (1)	Approvazione dei progetti di bonifica ed autorizzazione degli interventi per i siti inquinati presenti nel territorio comunale. (6)
		Individuazione di soggetti responsabili del superamento dei livelli limite di inquinamento di siti e loro diffida ad intervenire per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale. (6)
		Attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale in caso di inadempienza dei responsabili dell'inquinamento di siti. (6)

(1) L. 18.5.89, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

(2) DPR 07.1.93, "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei Piani di bacino di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

(3) DPR 14.4.93, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei Programmi di manutenzione idraulica e forestale".

(4) DPR 18.7.95, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino".

(5) L. 30.7.90, n. 221, "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria".

(6) DLgs 5.2.1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio".

(7) DLgs 11.5.99, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

(8) DL 11.5.1998, n. 180 e L. 3.8.98, n. 267, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania".

(9) DLgs 31.12.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e alle Regioni ad Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

(10) L. 8.6.1990, n. 142, "Ordinamento delle Autonomie locali".

(11) DPR 24.7.1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22.7.1975, n. 382".


LA NATURA, IL PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ

Obiettivi di qualità
Monitoraggio e controllo

Strumenti
programmazione e tutela

Gestione e controllo

Principali competenze dello Stato

Istituzione del registro delle aree protette italiane. (3)	Proposta di Accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili nei sistemi territoriali dei parchi delle Alpi, degli Appennini, delle isole e delle aree marittime protette. (1)	Sorveglianza sul rispetto delle misure di salvaguardia, sui divieti e le procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituite o previste. (1)
Redazione della Carta della Natura. (1)	Istituzione di parchi nazionali. (1)	Vigilanza sulla gestione delle aree protette internazionali e statali. (1)
Linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e habitat comunitari (da definire). (4)	Istituzione di riserve naturali statali. (1)	Applicazione di misure di salvaguardia per le aree di cui si propone l'istituire ad area protetta. (1)
Redazione della Relazione sull'attuazione del Regolamento della Dir. 92/43/CEE. (4)	Istituzione di aree protette marine. (1)	Applicazione di divieti e di procedure transitorie per le aree protette istituite, sino all'approvazione del regolamento. (1)
Censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica (Istituto nazionale per la fauna selvatica). (5)	Identificazione delle Linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali. (1)	Ripristino dei luoghi o ricostituzione delle specie vegetali e animale danneggiate a seguito dell'inosservanza di misure di salvaguardia, di divieti e di procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituite o previste. (1)
Definizione delle tecniche e sistemi compatibili per il censimento, catalogazione e individuazione su cartografia informatizzata dei beni paesaggistici ed ambientali. (7)	Definizione del Programma triennale delle aree protette e del Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)	Approvazione del regolamento del parco nazionale, della riserva naturale statale e dell'area protetta marina. (1)
	Approvazione del Piano del parco dei parchi nazionali in caso di inadempienza della Regione. (1)	Adozione del Piano di gestione e del regolamento delle riserve naturali statali. (1)
	Approvazione del Piano pluriennale socio economico dei parchi nazionali in caso di inadempienza della Regione. (1)	Definizione delle direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale. (4)
	Formulazione della proposta alla UE dei siti di importanza comunitaria costitutivi della rete ecologica europea Natura 2000. (4)	Individuazione delle misure di conservazione per le specie di fauna dell'allegato D, DPR 357/97. (4)
	Designazione dei siti, inclusi nell'elenco europeo della rete Natura 2000, come Zone speciali di conservazione. (4)	Definizione di misure per il mantenimento di uno stato di conservazione delle specie di fauna e flora selvatiche dell'allegato E, DPR 357/97. (4)
	Definizione dei criteri di programmazione faunistico venatoria. (5)	Rilascio di autorizzazioni per la reintroduzione delle specie dell'allegato d, DPR 357/97 e delle specie non locali. (4)
	Integrazione degli elenchi e dichiarazione dei beni paesaggistici ed ambientali aventi notevole interesse pubblico sottoposti a tutela. (7)	Adozione di misure di recupero e di riqualificazione dei beni paesistici e ambientali sottoposti a tutela. (7)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
Principali competenze dello Stato		
	Redazione ed approvazione di Piani territoriali paesistici o di Piani urbanistico territoriali (aventi finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali), relativi ai beni di interesse paesaggistico, in via sostitutiva nel caso di inadempienza delle Regioni. (7)	Annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni per i progetti e le opere riguardanti i beni paesistici ed ambientali sottoposti a tutela o assunzione in via sostitutiva del provvedimento. (7)
		Inibizione o sospensione dei lavori riguardanti beni paesistici o ambientali anche se non sottoposti a tutela. (7)
		Imposizione di prescrizioni per la realizzazione di lavori od opere che interessano i beni paesistici e ambientali. (7)
Principali competenze delle Regioni		
Adozione di misure che garantiscono il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali. (4)	Istituzione di parchi naturali regionali. (1)	Sorveglianza sul rispetto delle misure di salvaguardia, sui divieti e le procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituite o previste. (1)
Istituzione di un sistema di monitoraggio continuo delle catture e uccisioni accidentali delle specie faunistiche dell'allegato D, DPR 357/97. (4)	Istituzione di riserve regionali. (1)	Vigilanza sulla gestione delle aree protette regionali. (1)
Redazione del Rapporto sulle misure di conservazione e della Relazione sulle valutazioni dell'incidenza di piani (territoriali, urbanistici, di settore) e progetti, riguardanti gli habitat naturali e gli habitat di specie. (4)	Formulazione di proposte inerenti il Piano triennale delle aree protette ed il Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)	Rilascio delle autorizzazioni per i progetti e le opere riguardanti i beni paesistici ed ambientali sottoposti a tutela. (7)
Redazione della Relazione sugli effetti della istituzione delle zone di protezione all'interno o limitrofe alle rotte migratorie dell'avifauna. (5)	Approvazione del Piano del parco dei parchi nazionali. (1)	Inibizione o sospensione dei lavori riguardanti beni paesistici o ambientali anche se non sottoposti a tutela. (7)
Il 20 – 30 % del territorio agro silvo pastorale di ogni Regione deve essere destinato a protezione della fauna selvatica, escluso il territorio delle Alpi che costituisce distinta zona dove la superficie protetta deve essere pari al 10 – 20 %. (5)	Approvazione del Piano pluriennale socio economico dei parchi nazionali. (1)	Imposizione di prescrizioni per la realizzazione di lavori od opere che interessano i beni paesistici e ambientali. (7)
	Istituzione delle aree protette regionali. (1)	Ripristino dei luoghi o ricostituzione delle specie vegetali e animale danneggiate a seguito dell'inosservanza di misure di salvaguardia, di divieti e di procedure transitorie, riguardanti le aree protette istituite o previste. (1)
	Approvazione del Piano del parco dei parchi naturali regionali. (1)	Adozione di misure per evitare il degrado degli habitat naturali e di specie, per le zone designate come siti di importanza comunitaria. (4)

IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
--	--------------------------------------	----------------------

Principali competenze delle Regioni

	Approvazione del Piano pluriennale economico e sociale. (1)	Adozione di misure di conservazione o regolamentari per le Zone speciali di conservazione e per le Zone di protezione individuate all'interno delle rotte di migrazione dell'avifauna o limitrofe a queste. (4)
	Istituzione delle aree contigue alle aree protette regionali. (1)	Definizione delle deroghe alla protezione della fauna selvatica e delle relative modalità. (5) (6)
	Redazione di piani e programmi od eventuali misure di disciplina per le aree contigue alle aree naturali protette. (1)	Definizione di norme di protezione della caratteristica fauna alpina e di disciplina dell'attività venatoria. (5)
	Individuazione dei siti con habitat naturali e habitat di specie da proporre come siti di interesse comunitario. (4)	Controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia con metodi ecologici o Piani di abbattimento selettivo. (5)
	Istituzione delle zone di protezione all'interno o contigue alle rotte migratorie dell'avifauna. (5)	
	Redazione del Piano faunistico venatorio regionale e coordinamento dei Piani provinciali. (5)	
	Compilazione degli elenchi e dichiarazione dei beni paesaggistici ed ambientali aventi notevole interesse pubblico sottoposti a tutela. (7)	
	Redazione ed approvazione di Piani territoriali paesistici o di Piani urbanistico territoriali (aventi finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali), relativi ai beni di interesse paesaggistico. (7)	

Principali competenze delle Provincie

	Formulazione di proposte per la definizione del Piano triennale delle aree protette ed inerenti il Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)
	Partecipazione al procedimento di istituzione di un'area protetta regionale (attraverso Conferenze). (1)
	Redazione del Piano faunistico venatorio provinciale. (5)
	Redazione dei Piani di miglioramento ambientale per la riproduzione naturale della fauna selvatica. (5)
	Redazione di Piani di immissione della fauna selvatica. (5)
	Istituzione di oasi di protezione della fauna selvatica. (5)
	Istituzione di Zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica. (5)



IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE AMBIENTALI

Obiettivi di qualità Monitoraggio e controllo	Strumenti programmazione e tutela	Gestione e controllo
--	--------------------------------------	----------------------

Principali competenze dei Comuni

Formulazione di proposte per la definizione del Piano triennale delle aree protette ed inerenti il Programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. (1)
Partecipazione al procedimento di istituzione di un'area protetta regionale (attraverso Conferenze). (1)

(1) Legge 6.12.1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette".

(3) DM 10.5.1991, "Istituzione del registro delle aree protette italiane".

(4) DPR 8.9.1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

(5) L. 11.2.1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

(6) DPCM 27.9.1997, "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

(7) DLgs. 29.10.1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352".